Quesito

Devo emettere delle fatture per dei lavori in Francia. I clienti sono privati, russi, ma le case sono in Francia.

Si tratta di un progetto di rinnovamento degli interni ed arredamento per una villa, perciò posso nominare la prestazione come consulenza o coordinamento lavori indifferentemente. Non perizie perché non sono perito.

Il fine è sapere se è possibile citare in fattura una indicazione che permetta di non aprire una posizione fiscale in Francia per pagarvi l'IVA e di pagare invece l'IVA in Italia.

Ho due alternative: fatturare alle persone fisiche oppure a loro SCI (società civile immobiliare) che non sono però soggette ad IVA.

Parere fiscale

In merito al quesito posto, la disciplina IVA trova riscontro nell'art.7-ter e 7-quater Dpr 633/72. In particolare il primo disciplina le prestazioni c.d. generiche effettuate da un soggetto passivo di imposta in Italia (in questo caso l'Architetto) ad un soggetto committente Estero (UE od Extra UE). La disciplina in esame, così come riformata dalle recenti introduzioni normative obbliga il soggetto passivo all'emissione di una fattura per la prestazione eseguita. Se la prestazione viene commissionata da un soggetto Estero privato (cioè privo di codice IVA) la prestazione sconterà l'imposta in Italia per cui il soggetto passivo Italiano emetterà fattura per la prestazione assoggettandola ad IVA e Cpa. Di contro se la prestazione è resa ad un committente soggetto passivo estero ed appartenente alla UE la prestazione sconterà l'IVA nel paese del committente attraverso il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. Reverse Charge), per cui il soggetto passivo Italiano emetterà fattura nei confronti del committente Estero escludendo da IVA

l'operazione ai sensi dell'art.7-ter Dpr 633/72 ma assoggettando l'imponibile alla maggiorazione del 4% per Cpa.

Questo è quanto occorre rispettare per quanto riguarda le prestazioni c.d. Generiche rese a committenti esteri.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 7-ter, l'art. 7-quater individua una serie di prestazioni per le quali ai fini dell'assoggettamento all'imposta non conta il Paese del committente ma l'ubicazione del bene sul quale vengono eseguite le prestazioni. In particolare con riferimento ai beni immobili l'art. 7-quater recita che per quelle prestazioni aventi un nesso diretto con l'immobile (es. locazione, concessione, perizie, progettazione riferita ad immobili specifici, direzione lavori, collaudo ecc.....) si applica il regime derogatorio consistente nell'assoggettare l'operazione come eseguita in Italia quando l'immobile è situato in Italia (indipendentemente dal paese del committente e dalla qualifica di soggetto passivo o meno), viceversa se l'immobile è situato in territorio UE l'operazione è esclusa da IVA in Italia ma è assoggettata ad IVA nell'altro stato UE dove è ubicato l'immobile. In tale ultima fattispecie il soggetto passivo Italiano dovrà emettere fattura fuori campo IVA in Italia e accreditarsi presso l'ufficio imposte Estero al fine di aprire una posizione IVA ed assolvere l'imposta.

Nel caso specifico in esame l'unica possibilità per non autenticarsi ai fini IVA all'estero è quella di considerare la prestazione come una consulenza generica non riferita ad uno specifico immobile oppure un servizio di consulenza tecnica non afferente direttamente la preparazione e il coordinamento dei lavori immobiliari, ancorché riferiti ad uno specifico immobile.

Se la prestazione quindi è connotata come generica rientrante nella disciplina dell'art.7 – ter, esiste la doppia possibilità di:

1) Fatturare alla società Francese senza applicazione dell'iva ai sensi dell'art.7-ter e indicando in fattura il 4% del Cpa e la dicitura, "operazione soggetta a Reverse Charge". L'operazione non è soggetta a ritenuta d'acconto. Dovranno essere poi

assolti gli adempimenti relativi alle comunicazioni Intrastat e Black list, perché
è considerato paese a fiscalità privilegiata (a tale fine occorre preventivamente autenticarsi con lettera all'Ag. Entrate al Vies. Per controllare se si è già accreditati si può controllare la propria posizione inserendo la partita IVA a questo link : http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm);

2) Fatturare ai soci soggetti privati applicando l'IVA italiana e il Cpa e trattando l'operazione come una normale fatturazione italiana.